

Cassazione Civile

Sez. II, 27 ottobre 2017, n. 25624, ord.

- Pres. Matera
- Rel. Federico

Massima

Il contratto vitalizio assistenziale è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile. Pertanto, è necessario indagare la possibilità, al momento della stipula, di un giudizio prognostico circostanziato intorno alla probabile durata della sopravvivenza del vitaliziato, tale da compromettere il sinallagma contrattuale alla luce del tenore delle prestazioni a carico di ciascuna parte.

Fatti di causa

L.F.V. convenne U.R. ed U.A. innanzi al Tribunale di Lanciano e premesso di essere la moglie separata di U.V., deceduto il (Omissis) lasciando eredi essa moglie e la figlia U.A., espose che quest'ultimo con contratto del 9.6.2003 aveva alienato all'altra convenuta, sua nipote, la nuda proprietà del suo unico immobile, dietro l'obbligo di questa di fornirgli assistenza morale e materiale sino alla morte; affermò quindi che all'atto della cessione il coniuge si trovava in gravissime condizioni di salute, essendo affetto da un tumore gastrico con metastasi, e chiese pertanto che fosse dichiarata la nullità del contratto per assenza di alea;

- si costituirono U.A., che aderì alla domanda della madre, e U.R., che ne chiese invece il rigetto;
- il tribunale rigettò la domanda;

- L.F.V. propose appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma; si costituì U.R. con richiesta di rigetto del gravame, mentre U.A. rimase contumace;

- la Corte d'Appello di L'Aquila rigettò l'impugnazione, osservando che nella specie si era in presenza di un contratto atipico di mantenimento, la cui nullità poteva dipendere soltanto dalla mancanza assoluta di alea in ragione di un prevedibile decesso a breve termine del vitaliziato; di tale circostanza, tuttavia, non era stata data valida prova - essendo invece emerso che costui fino a pochi giorni prima dell'evento letale conduceva una vita normale per la propria età - così com'era [rimasta] indimostrata l'affermazione dell'appellante secondo cui il valore della nuda proprietà trasferita superava notevolmente l'importo

indicato nel contratto.

- la corte ritenne dunque sussistente il requisito dell'alea, costituita dall'impossibilità di prevedere

in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro, e condannò la L.F. al pagamento delle spese;

- per la cassazione di tale sentenza ricorre L.F.V. sulla base di due motivi; resiste U.R. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., mentre U.A. non ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

Omissis

Considerato che:

- con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente poich[é] attengono alla medesima que- stione, si deduce falsa applicazione dell'art. 1872 c.c. nonch[é] omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell'alea; la ricorrente sostiene, in particolare, che la corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle ridottissime possibilità di sopravvivenza del vitaliziato in ragione delle sue gravi e conclamate condizioni di salute; - i motivi sono infondati;

- la Corte d'appello si è infatti uniformata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito (v. Cass. 28.9.2016, n. 19214), secondo cui il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclu- sione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile; sulla base di tale premessa, ha poi esaminato le risultanze istruttorie nel loro complesso e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che al momento della stipula il giudizio prognostico circa la probabile durata della sopravvenienza del vitaliziato poteva essere formu- lato sia in termini di mesi che di anni, avuto riguardo alle possibili forme di evoluzione, più o meno rapida, della patologia in atto e che considerato il modesto valore della nuda proprietà del bene doveva confermarsi la sussistenza dell'alea considerato che l'eventuale decorso lento della malattia avrebbe determinato uno squilibrio del sinal- lagma in danno della odierna resistente;

- nel contesto di tale indagine non consta che la corte abbia omesso l'esame di circostanze o risultanze proba- torie decisive; tant'è che sotto tale profilo la censura si risolve in una mera confutazione delle valutazioni operate in sentenza, non consentita in questa sede poich[é] avente ad oggetto apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (v. Cass. 19.7.2011, n. 15848); ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con con- forme statuizione sulle spese; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.